**PROVINCIA DI LECCE**

**Schema di**

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ**

**DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE**

**DI ELENCHI DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE NEI RUOLI**

**DEGLI ENTI LOCALI**

(decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-*bis*)

PREMESSO che:

* ai sensi dell’articolo 3-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
* l’attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
* l’ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
* il comma 2, del citato articolo 3-*bis*, d.l. 80/2021, prevede espressamente l’approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
* la Provincia di Lecce, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d’intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive;
* con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 18/07/2022 è stata approvata la disciplina *Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli enti locali*;
* con provvedimento del Presidente n. 61 del 28/07/2022 è stato approvato lo schema del presente Accordo;
* con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente Accordo;

La Provincia di Lecce con sede in Lecce, alla via Umberto I, n. 13, C.F. 80000840753, rappresentata dal dott. Panatelo Isceri, Dirigente del Servizio “Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità”, in nome, per conto e nell’interesse della quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

il Comune di Trepuzzi con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, 10 C.F. 00463680751, rappresentato dal Dott. Pietro Rosafio, Responsabile del Settore Economico-finanziario e personale, in nome, per conto e nell’interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

approvano il seguente accordo, composto da n. 11 articoli, come appresso riportati.

**Articolo 1**

**Finalità e ente capofila**

1. L’obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali della Provincia di Lecce.
2. A tale fine, la Provincia di Lecce e gli enti locali del territorio provinciale soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: *decreto*), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia, cui è demandata la responsabilità della gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione.

**Articolo 2**

**Modalità di gestione delle selezioni**

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all’assunzione, la Provincia di Lecce potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. La verifica dell’assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale, la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del decreto) e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4, decreto), restano di esclusiva competenza di ogni ente locale aderente ed eventualmente della Provincia di Lecce, ma solo per le proprie assunzioni.
3. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 3**

**Categorie e profili delle selezioni**

1. Gli elenchi degli idonei all’assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali.
2. La Provincia comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali.
3. La Provincia, con cadenza annuale, provvederà all’aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni del precedente comma 2. In coerenza con la durata triennale del presente accordo, l’aggiornamento annuale viene garantito per i successivi due anni dalla prima selezione.

I soggetti selezionati resteranno iscritti nell’elenco degli idonei sino alla data della loro eventuale assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni.

1. L’approvazione degli elenchi degli idonei, il loro aggiornamento e l’esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli enti locali e dalla Provincia di Lecce sono curati da quest’ultima, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e nella sezione del sito web *Amministrazione trasparente> Bandi di concorso*, nel rispetto delle norme sulla privacy.

**Articolo 4**

**Commissioni delle selezioni**

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o suo delegato,in caso di assenza o impedimento.
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.

**Articolo 5**

**Utilizzo dell’elenco degli idonei**

1. L’Ente locale, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potrà predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco approvato dalla Provincia di Lecce successivamente a tale sottoscrizione, indicando:
2. eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
3. il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell’elenco;
4. la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
5. le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
6. la data del colloquio o della prova selettiva prescelta ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
7. le modalità per la presentazione delle candidature all’interpello;
8. la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell’elenco;
9. La Provincia di Lecce si impegna a pubblicare l’interpello del Comune in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione trasparente > Bandi di Concorso.
10. A conclusione dell’interpello indetto dall’ente locale, questo comunicherà gli esiti alla Provincia ed il nominativo del soggetto che sarà assunto a tempo indeterminato, che sarà pertanto cancellato dall’elenco degli idonei.
11. La Provincia di Lecce provvederà ad aggiornare l’elenco che sarà sempre visibile sul proprio sito web nella medesima sezione di cui al comma 2.
12. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l’iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato.
13. La graduatoria formata a seguito dell’interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito.
14. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell’interpello fossero cancellati dall’elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso elenco, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.

**Articolo 6**

**Rapporti finanziari**

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Lecce per i profili di proprio esclusivo interesse.
2. In caso di procedure bandite per profili professionali su specifica richiesta e/o di interesse degli enti locali aderenti, i Comuni che si avvarranno dell’elenco verseranno alla Provincia di Lecce un contributo spese pari rispettivamente ad € 500,00 per ogni assunzione effettuata a tempo indeterminato ed € 250,00 per ogni assunzione effettuata a tempo determinato. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i predetti importi saranno ridotti del cinquanta per cento.
3. Competono alla Provincia di Lecce le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso che è stata fissata nell’importo massimo di € 10,33 per la partecipazione alla selezione. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune per la partecipazione all’interpello.

**Articolo 7**

**Durata, recesso**

1. Il presente accordo è valido per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato con provvedimento espresso degli enti associati.
2. Il recesso di un ente prima della scadenza dell’accordo è possibile con un preavviso di almeno due mesi.

### Articolo 8

### Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
2. Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Articolo 9**

**Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e alle norme regolamentari degli enti.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l’approvazione da parte della Provincia di Lecce.

**Articolo 10**

**Contenziosi**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa;
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Lecce.

**Articolo 11**

**Esenzione bollo e registrazione**

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Lecce,

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per la Provincia di Lecce: dott. Panatelo Isceri**

**Per il Comune di Trepuzzi: dott. Pietro Rosafio**